



Comune di Inzago
Città metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE
N.6 DEL 13/10/2023

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI INZAGO - POSTICIPO ATTIVAZIONE AL 19 OTTOBRE 2023 – VALIDITA' DAL 15/10/2023 AL 15/4/2024

IL SINDACO

Visti:

- L'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Preso atto che il Comune di Inzago è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Considerato che gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Considerato altresì che le temperature registrate in Inzago sono al di sopra della media stagionale e che gli impianti termici a uso civile rappresentano un importante anche se non principale fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Tenuto conto che una adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e al par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Visti pertanto:

- il regolamento UE 2022/1369;

- gli artt. 31 e 34 della legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001
- gli art. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013
- l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5.8.2020
- l'art. 26 dello statuto del Comune di Inzago

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- la **riduzione del periodo di esercizio** con definizione della durata dello stesso dal **19.10.2023 al 08.04.2024**;
- la **riduzione del periodo di funzionamento** per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la **riduzione** di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR 3502/2020.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Inzago.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Fumagalli Andrea